

## FAQ Avvisi Garanzia Giovani fase 2

Numero	Misura	Quesito	Risposta
34	Mis. 1C-3	<p>1. Ad oggi la scadenza per il caricamento delle istanze per le schede 1C/3/5 è 30 giorni di calendario dalla pubblicazione dell'Avviso in GUR ovvero entro il 23/1/2021. Sono previste proroghe a tale scadenza?</p> <p>2. Nelle istanze possiamo indicare la nostra nuova sede essendo essa in valutazione (siamo in attesa di variazione indirizzo sede accreditata)?</p> <p>3. In caso nei mesi di attuazione della misura volessimo integrare un operatore dell'orientamento che possa svolgere le attività nelle varie misure sarà possibile farlo successivamente all'invio di questa manifestazione di interesse?</p> <p>4. Ai fini del riconoscimento del risultato di cui alla scheda 3 sono ammesse le proroghe allo stesso contratto (con risultato raggiunto entro 6 mesi)?</p> <p>5. Nella manifestazione di interesse per le schede 1C/3 è necessario indicare le province presso cui si intende svolgere l'attività. È possibile indicare più province anche se su di esse non è presente una sede accreditata? Ad esempio abbiamo solo la sede accreditata di Catania possiamo indicare sia la provincia di Catania che quella di Siracusa?</p> <p>6. Dal momento della sottoscrizione del patto di servizio presso il CPI quanto tempo ha il soggetto accreditato per prendere in carico il giovane? Una volta preso in carico il giovane quanto tempo ha il soggetto accreditato per erogare le ore previste dalla misura 1C (da 4 a 8)?</p> <p>7. Al termine del caricamento dei dati sul portale, l'istanza generata può essere firmata digitalmente?</p> <p>8. Cosa si intende per SFF e SGO nella schermata in piattaforma?</p>	<p>1. Come previsto dal Comunicato n.prot. 3298 del 23/01/2021 i termini per la presentazione delle istanze a valere sugli Avvisi n.1/2020 n.2/2020 e n.4/2020 sono stati prorogati al 08/02/2021.</p> <p>2. Indicare la vecchia sede accreditata. E' possibile comunicare successivamente l'indirizzo della nuova sede, una volta ottenuta la valutazione positiva</p> <p>3. Si è possibile</p> <p>4. Le proroghe al contratto non possono rientrare nel computo dei 6 mesi al fine del riconoscimento del risultato</p> <p>5. Occorre indicare le province in cui si hanno le sedi accreditate</p> <p>6. Come indicato al punto 4 dell'art. 3 dell'Avviso, l'erogazione del servizio di Orientamento specialistico decorre dalla presa in carico del destinatario (con la firma del PdS) da parte del CPI. Trascorsi oltre 60 giorni tra presa in carico e avvio della misura, il soggetto attuatore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti. Pertanto sarebbe bene avviare la politica attiva entro 60 giorni dalla presa in carico. Il soggetto attuatore eroga il servizio a seconda del tasso di profilazione del destinatario. Ai fini del riconoscimento del rimborso parametrato alle ore di erogazione, si faccia riferimento al paragrafo 2.2 delle Linee Guida</p> <p>7. Sì</p> <p>8. SGO Servizi Generali Obbligatorî - SFF Servizi Specialistici Facoltativi</p>
35	Mis. 2A	<p>Per la misura 2A nella piattaforma telematica, al passo 2 occorre indicare la sede di svolgimento (erogazione) accreditata come da decreto? se sì, perché indicare se è idonea o meno?</p> <p>al passo 3 SEDE DI ESAME ED ENTE CERTIFICATORE La sede di esame può essere quella accreditata dell'ente come da decreto o si deve indicare la sede dell'ente certificatore che è diversa?</p>	<p>Trattasi di una mera conferma di idoneità dei locali dove si svolgerà l'attività formativa. Nel campo SEDE di ESAME/Ente Certificatore, deve essere indicata la sede di svolgimento dell'esame dell'Ente Certificatore se è un soggetto diverso dal soggetto proponente. Se il soggetto proponente (che eroga il percorso formativo) è anche un ente Certificatore che effettua gli esami e rilascia il Certificato di competenza linguistica o informatica, allora l'indirizzo sarà il medesimo e non dovrà essere specificato</p>
36	Mis. 2A	<p>Si chiedono chiarimenti in merito alla misura in oggetto relativamente alla modalità di erogazione dei servizi della formazione in modalità FAD stante l'opzione in piattaforma della scelta FAD e le disposizioni della circolare 53129 del 14/12/2020, che sembrerebbero in contrapposizione con quanto riportato nell'Avviso e nelle Linee Guida e più precisamente "Non sono ammissibili a rimborso attività di formazione a distanza (FAD)".</p>	<p>Le disposizioni della circolare n. 53129 del 14/12/2020 sono in deroga rispetto a quanto indicato nell'Avviso n. 2/2020 a seguito di una condizione di emergenza sanitaria imprevedibile.</p> <p>Qualora si prevedesse di svolgere le attività formative in FAD si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla suddetta Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della FAD a seguito di emergenza COVID. Sarà necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.</p>
37	Mis. 2A	<p>Spettabile, come previsto dalle linee guida sulla misura 2 a, riguardo agli adempimenti preliminari all'avvio delle misure, ovvero sottoscrizione della convenzione con la regione siciliana, chiedo gentilmente delle delucidazioni: Al paragrafo 1.2 delle linee guida, si invitano gli enti attuatori a sottoscrivere convenzione (allegato 2 ) e inviarlo al sistema informativo Ciapi Web. Pertanto cosa si intende per adempimento preliminare: Inoltre Prima della presentazione delle istanze o da inoltrare prima delle attività progettuali.</p>	<p>La convenzione viene stipulata tra il Soggetto Beneficiario e l'Amministrazione dopo l'approvazione del progetto. Pertanto si intende prima dell'avvio delle attività formative.</p>

38	Mis. 2A	<p>Mis. 2A. Formazione mirata all'inserimento lavorativo - All'interno del portale CIAP1, nella sezione relativa ai percorsi formativi 2-A, nel Passo 1/5, è previsto la compilazione del seguente campo:</p> <p>"Ore in formazione a distanza: FAD?" al quale bisogna rispondere SI O NO.</p> <p>L'avviso pubblico 2/2020 prevede espressamente all'art 6, punto 7, che Non sono ammissibili a rimborso attività di formazione a distanza (FAD) mentre la successiva Circolare di prot. n. 53129/2020 del 14/12/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro autorizza, seguito emergenza COVID-19, ad utilizzare la FAD per l'avvio e lo svolgimento delle attività formative.</p> <p>In virtù di tutto quanto sopra specificato, si chiede se rispondere positivamente alla suddetta richiesta di Ore in formazione a distanza equivale a dare conferma di poter avviare le attività formative in FAD, ai sensi della circolare del 14/12/2020, fermo restando il ritorno, in qualsiasi momento, alle attività presenza e se tale scelta non determina la violazione di quanto indicato all'art. 6 dell'avviso pubblico e la conseguente non ammissibilità delle spese. In altre parole si chiede se, considerato che il corso verrà realizzato in presenza se la situazione sanitaria lo consentirà, facendo ricorso alla FAD solo se necessario, occorre rispondere SI O NO alla suddetta richiesta di Ore in formazione a distanza: FAD?</p>	<p>Le disposizioni della circolare n. 53129 del 14/12/2020 sono in deroga rispetto a quanto indicato nell'Avviso n. 2/2020 a seguito di una condizione di emergenza sanitaria imprevedibile. Pertanto, può essere indicata in piattaforma la modalità FAD delle attività. Si ribadisce che saranno ammissibili a rimborso le attività di formazione a distanza (FAD).</p> <p>Se in fase di attuazione dovesse essere possibile svolgere le attività in presenza, bisogna indicare la sede di svolgimento del Corso.</p> <p>Si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla suddetta Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della FAD a seguito di emergenza COVID. Sarà necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.</p>
39	Mis. 2A	<p>Misura 2.A L'art 4 comma 3 dell'Avviso stabilisce che "il soggetto attuatore può utilizzare sedi operative occasionali [...] solo a seguito di presentazione di apposita domanda contenente le ragioni della richiesta accompagnata da documentazione comprovante l'effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative e solo successivamente a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale." Chiediamo di sapere se la procedura prevista per le sedi occasionali (ovvero presentazione della documentazione comprovante l'effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative, nell'ambito della redazione dell'istanza di partecipazione all'erogazione della misura) deve essere seguita anche per le sedi occasionali che l'ente ha già accreditato in precedenza presso l'autorità regionale ai sensi del DPR n. 25 del 1 ottobre 2015 e che sono già autorizzate e presenti nell'elenco delle sedi accreditate come occasionali e presenti nel portale S.AC.</p>	<p>Se trattasi di sedi occasionali che l'ente ha già accreditato in precedenza presso l'autorità regionale ai sensi del DPR n. 25 del 1 ottobre 2015 e che sono già autorizzate e presenti nell'elenco delle sedi accreditate come occasionali e presenti nel portale S.AC., non occorre presentare la documentazione comprovante l'effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative</p>

40	Mis. 2A	<p>Visto l'avviso di cui all'oggetto si chiede una delucidazione su quale sia il "numero di allievi validi che abbiano stipulato un contratto di lavoro non superiore a sei mesi" che consentirebbe l'erogazione del saldo del 30% di Saldo e in che modalità viene calcolato.</p> <p>L'avviso non sembrerebbe chiaro sulla questione in quanto non rende chiaro su cosa calcolare la "pro quota" del 30%: N. di allievi assunti su allievi iscritti o su allievi validati? Due esempi:</p> <p>Il corso avviato con 20 allievi si conclude con 10 allievi validi, di cui uno assunto: il saldo del 30% viene calcolato sul numero di allievi avviato (20) o validati (10)? (Calcolo: Corso da 200 ore per 20 allievi. Quota UCS €. 29.250. Quota a saldo €. 8.775. Pagamento saldo per 1 assunto o €. 438,75 oppure €. 877,5. L'ente complessivamente al netto della quota variabile allievo incasserebbe €. 20.913,75 oppure €. 21.352,5)</p> <p>Il corso avviato con 20 allievi si conclude con un solo corsista valido che verrebbe assunto: il saldo del 30% come viene calcolato? (Calcolo: Corso da 200 ore per 20 allievi. Quota UCS €. 29.250. Quota a saldo €. 8.775. Pagamento saldo per 1</p>	<p>La "pro quota" del 30% del saldo deve essere calcolata sul numero di allievi assunti (in cui vi sia evidenza di una consequenziale collocazione lavorativa del giovane, non inferiore a 6 mesi, avvenuta entro 120 giorni dalla fine del percorso formativo), il cui importo del 70% è stato riconosciuto a seguito di verifica della Domanda di rimborso. Il beneficiario, verificata la presenza di allievi validi alla fine delle attività formative che abbiano stipulato un contratto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, può presentare apposita richiesta di saldo corrispondente al 30% del valore sovvenzione riconosciuto nella domanda di rimborso per ciascun allievo.</p> <p>Infatti nell'Al. 14 DOMANDA DI RIMBORSO è specificato che "si riserva di inviare successiva richiesta di saldo laddove vi sia evidenza di una consequenziale collocazione lavorativa del giovane, non inferiore a 6 mesi, avvenuta entro 120 giorni dalla fine del percorso formativo."</p> <p>Pertanto, per il corso avviato con 20 allievi che si conclude con un solo corsista valido che verrebbe assunto, il saldo del 30% viene calcolato sull'unico allievo valido assunto.</p>
41	Mis. 2C	<p>In merito alla misura 2 C nell'avviso si parla di formazione individuale, ma qualora più giovani, che vengono assunti presso la stessa azienda o presso aziende diverse, presentassero lo stesso fabbisogno formativo e gap di competenze da colmare è possibile organizzare un'unica aula?</p>	<p>L'avviso non prevede una formazione di gruppo. Il parametro di costo per le attività formative individuali erogate è il seguente: UCS pari a € 40/h, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 e nel Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019.</p>
42	Mis. 5	<p>In merito al numero dei tirocini e delle mansioni da indicare, qualora un' APL presuma per esempio di attivare 100 tirocini, per le mansioni a - b - c etc.. e qualora riuscisse ad attivarne 200 con mansioni completamente diverse, potrebbe farlo ugualmente? o averlo indicato a priori inficia la suddetta possibilità?</p>	<p>Cambiare i settori professionali e/o le mansioni previste al momento della presentazione dell'istanza non inficia la possibilità di effettuare il tirocinio.</p> <p>Potranno essere effettuati tirocini pari a quelli ammessi a finanziamento; pertanto fino a saturazione dell'importo approvato.</p>
43	Mis. 5	<p>Tra i requisiti che le aziende ospitanti devono mantenere c'è quello di non avere in corso procedure di sospensione dei rapporti di lavoro per cassa integrazione. Tale requisito non è coerente col momento pandemico che sta vivendo il paese. Si ritiene, pertanto, che si possa andare in deroga, perlomeno fino al termine dell'emergenza sanitaria.</p>	<p>Si ritiene che si possa andare in deroga ai sensi del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 e del Decreto Ristori del 27/10/2020 che prevede la proroga della Cassa Integrazione COVID fino al 31 gennaio 2021.</p>
44	Trasversale		<p>Come previsto dal Comunicato n.prot. 3298 del 23/01/2021 i termini per la presentazione delle istanze a valere sugli Avvisi n.1/2020 n.2/2020 e n.4/2020 sono stati prorogati al 08/02/2021.</p> <p>La proroga è concessa esclusivamente ai soggetti proponenti che alla scadenza del 23/01/2021 prevista dagli Avvisi non hanno ancora presentato alcuna istanza di finanziamento. Le numerose richieste di riapertura istanze già inviate non verranno prese in considerazione.</p>